



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Piazza Italia, 22 - 08100 NUORO TEL. 0784 – 238600
WEB: www.provincia.nuoro.it - PEC: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT 3, C. 1 LETT. SSS), 60 C. 3 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IPSIA DI PERDASDEFOGU COMPRESO NEL PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020” - FINANZIATI CON FONDI PNRR M4C1-I 3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA”. ES. 217

CUP: J97H21000950001– CUI: L00166520916202200002- CIG: 990356585F
Determinazione a contrattare N. 730 DEL 23/06/2023

CIG	CUP	Importo complessivo appalto	Importo a base d'asta (soggetto a ribasso)	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	Contributo AVCP operatore economico
990356585F	J97H21000950001	€ 228.800,00	€ 226.182,35	€ 2.617,65	€ 18,00

Con riferimento all’oggetto, la Provincia di Nuoro, invita a presentare offerta, predisposta nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel presente bando e disciplinare di gara.

Resta fermo che con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dalla documentazione allegata.

1 STAZIONE APPALTANTE

PROVINCIA DI NUORO – Gestore della procedura di gara: Stazione Unica Appaltante – Settore Programmazione e Sviluppo- Piazza Italia n. 22 - 08100 NUORO

Recapiti telefono: 0784 – 238945.

RUP: Ing. Gianmario Garau – mail: gianmario.garau@provincia.nuoro.it

PEC: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

La piattaforma telematica di negoziazione:

La procedura di gara si svolgerà interamente sul sistema telematico di negoziazione (e-procurement) Sardegna CAT (<https://ww.sardegncat.it>) della R.A.S. nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 82/2005 (Codice



dell'Amministrazione Digitale) e sulla base della procedura informatizzata regolata dallo stesso sistema di negoziazione telematico.

La Stazione appaltante e la Regione Autonoma della Sardegna sono esonerate da ogni responsabilità relativa a eventuali malfunzionamenti o difetti della piattaforma SardegnaCAT, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l'utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di gara telematica approntato dalla Regione stessa.

Il funzionamento della piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; - standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile; - comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nella documentazione rinvenibile nella Piattaforma relativa alle modalità di utilizzo.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina www.provincia.nuoro.it, dove sono accessibili i documenti di gara, con evidenza in home page, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di



sistema. Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

2 OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

In esecuzione della determinazione dirigenziale n 730 del 23/06/2023 è indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt 3, c. 1 lett. sss), 60 c. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento tramite la piattaforma telematica di negoziazione Sardegna CAT <https://www.sardegncat.it/> dei lavori denominati **“Lavori urgenti di manutenzione straordinaria IPSIA di Perdasdefogu compreso nel piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020” finanziato con fondi PNRR M4C1-I 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” ES. 217.**

Il progetto esecutivo, redatto dal tecnico incaricato Ing. Riccardo Auteri, validato dal RUP Ing. Gian Mario Garau in data 06.06.2023, è stato approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 107 del 13.06.2023 con in appendice il verbale di verifica e validazione.

Categoria merceologica di Sardegna CAT: AQ22AA23 o categorie merceologiche superiori - SOA OG1 - Edifici civile e industriali categoria 1^ o superiore;

Le lavorazioni devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal CSA approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 107 del 13.06.2023 e, trattandosi di appalto PNRR, del principio del non arrecare danno ambientale (DNSH).

I lavori sono finanziati con Fondi del PNRR ed inseriti all'interno della Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU”.

Le opere in appalto sono finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e la cui tempistica di realizzazione è così determinata:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 15 settembre 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Si dà atto dell’assenza del cd. “doppio finanziamento” di cui all’art. 9 del regolamento UE n. 241/2021.

3 CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori e oneri compresi nell'appalto e posti a base dell'affidamento, ammonta ad euro 228.800,00 oltre IVA di legge, di cui euro 226.182,35 per lavori oggetto dell’offerta e soggetti a ribasso ed euro 2.617,65 per costi della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta.

L'importo stimato in fase progettuale del costo della manodopera è pari a € 53.566,01.

Il corrispettivo dell’appalto è determinato a misura ai sensi degli artt. 3, c. 1, lett. eeeee) e 59, c. 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016.

Si indicano di seguito le lavorazioni che costituiscono l'intervento:

	CAT. SOA	Importo (compresi oneri sicurezza)	Qualificazione obbligatoria	Possibilità subappalto %
Lavori edili di	OG1 classifica	€ 228.800,00	SI	MAX 49,99% ai sensi dell’art.



costruzione di edifici civili ed industriali	1^superiore			48 del csa.
--	-------------	--	--	-------------

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto, stante la natura dei lavori e la necessità di dare compiuti i lavori nel più breve tempo possibile scongiurando specifiche interferenze, non è diviso in lotti.

Sono ammessi i concorrenti in possesso di attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche dei lavori in oggetto come sopra indicate.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 61, c. 2, del D.P.R. n. 207/2010.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Con il finanziamento dell'importo complessivo di € 400.000,00 l'Amministrazione Provinciale ha inteso realizzare, alcuni interventi urgenti di manutenzione straordinaria, da intendersi quale lotto funzionale del complesso degli interventi finalizzati all'ottenimento dell'agibilità finale dell'edificio scolastico, che consistono nei seguenti interventi:

- messa in sicurezza e risanamento conservativo dei prospetti e dei cornicioni nell'edificio scolastico, corpo aule;
- messa in sicurezza e risanamento conservativo scale emergenza lato Nord e lato Est; nella voce sono compresi i ripristini dei ferri di armatura e dei calcestruzzi ammalorati.
- adeguamento parapetti e ringhiere interne ed esterne, corpo aule e scale emergenza; verranno sollevati i parapetti inno ad una altezza di 1 metro.
- rimozione copertura esistente di tipo leggero in plexiglass in corrispondenza del vano scala e del disimpegno dell'ultimo piano, rimozione della struttura di sostegno in profilati metallici e della muratura perimetrale in laterizio ormai fatiscenti, rimozione completa dei vecchi lucernai;
- razionalizzazione e riduzione del numero di lucernai, installazione dei nuovi lucernai di cui alcuni muniti di apertura di areazione, realizzazione nuova impermeabilizzazione in corrispondenza del vano scala e del disimpegno dell'ultimo piano;
- adeguamento impianto igienico sanitario in corrispondenza dei bagni lato est, mediante realizzazione di impianto ad areazione forzata;
- realizzazione del nuovo bagno per disabili.

4 TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI, PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto, come da capitolato speciale, articolo 14, è stabilito in **180 giorni (centottanta)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Tenuto conto del tempo assegnato per l'esecuzione dei lavori e date le tempistiche dettate dall'ente finanziatore, il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza subito dopo l'aggiudicazione definitiva degli stessi in base all'art. 8 co. 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 così come conv. in L. n. 120/2020 e smi. In tal caso il direttore dei lavori indicherà espressamente nel verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Pertanto l'aggiudicatario dovrà essere pronto a ricevere la consegna dei lavori e dare avvio agli stessi, con adeguate maestranze e mezzi, immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione ovvero la consegna in via d'urgenza.

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all'affidamento dell'appalto, ne disciplinino diversamente l'effettuazione della prestazione.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Stazione Appaltante. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, verranno applicate le penali meglio specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto.



Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. con Legge n. 55/2019, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei casi previsti dall'articolo **18** del Capitolato speciale d'appalto verrà applicata una **penale pari all'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

A seguito delle **sopravvenute prescrizioni per i lavori che fanno capo al PNRR**, come stabilito all'art. **18** del Capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del DL 77/2021, si stabilisce di applicare una penale pari **all'0,6 per mille** dell'ammontare netto contrattuale nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di violazione degli obblighi stabiliti nel comma 3 dell'articolo 47 sopra richiamato, quindi di omessa trasmissione, entro sei mesi dalla stipula del contratto, della relazione di genere prevista nel primo periodo del comma 3;
- b) nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3-bis del medesimo articolo, quindi di mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- c) nel caso di violazione dell'obbligo di assicurare una quota pari **al 20 per cento di occupazione giovanile e una quota pari a 2 per cento di occupazione femminile** (disposizione di cui alla determina a contrarre) delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, obbligo stabilito nella determinazione a contrarre, ai sensi del comma 4 dell'art. 47 sopra richiamato.

In ogni caso le penali comminate per i motivi sopra definiti non possono superare, complessivamente, il **20 per cento** dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il R.U.P. procederà all'applicazione della penalità. La penale verrà trattenuta con una delle seguenti modalità:

- mediante trattenuta dell'importo equivalente in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione;
- attraverso l'escussione della cauzione definitiva nella misura prevista dalla penale comminata per l'inadempimento. Sarà onere dell'appaltatore provvedere a reintegrare l'importo della cauzione definitiva nella misura prevista dalla sanzione nel termine massimo di quindici giorni;

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del DL 77/2021, la violazione dell'obbligo di cui al punto a) determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

Ai sensi del dell'art. **18** del Capitolato speciale d'appalto e ai sensi dell'art. 50, comma 4, del DL 77/2021, si prevede che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine sopra indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di



verifica di conformità, un **premio di accelerazione** per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale stabilita per il ritardo nel termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti (H), nei limiti delle risorse ivi disponibili ammontanti a € 21.026,11.

4.1 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

All'appaltatore verrà corrisposta, entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso lo richieda, **un'anticipazione pari al 20%** del valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 91, comma 2, del D.L. n. 18/2020 conv. in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia), quindi anche in caso di consegna in via d'urgenza, alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del n. 31/2018 qualora l'impresa abbia almeno:

- allestito il cantiere con i bagni, la baracca e il cartello di cantiere;
- delimitato l'area oggetto della prima fase dei lavori;
- avviato le lavorazioni di demolizione e gli scavi.

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente e in rate costanti in occasione di ciascun SAL.

Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. mediante sistema di Split Payment e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Pertanto, il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà liquidato in stati di avanzamento lavori, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, previa verifica dei lavori resi ai fini dell'emissione del collaudo. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. All'esito positivo del collaudo il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del soggetto appaltatore.

Le fatture, intestate a Provincia di Nuoro dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest'ultimo.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'Aggiudicatario si impegna a comunicare ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni dall'avvenuta variazione.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto dei lavori in oggetto.

4.2 MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

Finanziamento: Con Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" e con successiva Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 29/02/2020, è stata autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un totale di spesa pari ad euro 855.000.000,00, da programmare per il quinquennio 2020-2024 per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici di province e città metropolitane, di cui risultano attribuite risorse per l'importo di € 6.478.877,87 alla Provincia di Nuoro;



Con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, e in particolare l’articolo 48, comma 1, è stato stabilito un incremento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale;

Con decreto del Ministero dell’Istruzione n. 62 del 10/03/2021 è stata ripartita la somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00, di cui all’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2021, per le annualità dal 2021 al 2024;

Con decreto del Ministero dell’Istruzione n. 217 del 15/07/2021 sono stati approvati i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane, e in particolare per la Provincia di Nuoro il relativo piano per un totale di euro 8.524.000,00, comprendente al suo interno l’intervento denominato OP.237 – Lavori urgenti di manutenzione straordinaria IPSIA di Perdasdefogu dell’importo di Euro 400.000,00;

Il cronoprogramma allegato all’accordo di concessione prevede la seguente tempistica:

Aggiudicazione dei lavori	<i>Entro il 15 settembre 2023</i>	<i>Determina di aggiudicazione</i>
Avvio dei lavori	<i>Entro il 30 novembre 2023</i>	<i>Verbale di consegna dei lavori</i>
Conclusione dei lavori	<i>Entro il 31 marzo 2026</i>	<i>Verbale di ultimazione dei lavori</i>
Collaudo dei lavori	<i>Entro il 30 giugno 2026</i>	<i>Certificato di collaudo</i>

Pagamenti: le rate di acconto saranno liquidate, ai sensi dell’art. 29 del Capitolato speciale d’appalto, una volta che il credito dell’impresa, al netto del ribasso d’asta, delle ritenute di legge, abbia raggiunto un importo non inferiore al **30%** (trenta per cento) dell’importo contrattuale. Tutti i pagamenti avverranno comunque nel rispetto e con le modalità previste dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Congruietà dell’incidenza della manodopera: Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla verifica della congruietà dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruietà dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall’impresa affidataria, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. A tal fine l’impresa affidataria avrà l’obbligo di attestare la congruietà dell’incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruietà riferito all’opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).

L’attestazione di congruietà sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria.

Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruietà nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all’impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell’avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruietà ed ottenere il rilascio del DURC di congruietà.

Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l’esito negativo della verifica di congruietà ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l’indicazione dell’importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruietà sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione di congruietà previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.



L'impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l'esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L'esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC ordinario.[DC1]

5 LOTTI FUNZIONALI

L'appalto ai sensi dell'art. 51, c. 1 del DLgs.50/2016 non è suddiviso in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva).

6 VARIANTI

Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

7 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio (art. 8 c. 1 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche con la L. n. 120/2020) in quanto le caratteristiche delle lavorazioni da eseguire sono rinvenibili nel progetto approvato.

8 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - INVERSIONE PROCEDIMENTALE

L'affidamento avverrà mediante procedura "aperta" ai sensi degli artt. 3, c. 1, lett. sss), e 60, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Onde garantire la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa, la Stazione Appaltante si avvarrà dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui al combinato disposto dell'art. 1 c. 3 della L. n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, c. 7, del D.L. n. 76 del 2020, come convertito con L. n. 120/2020, e dell'art. 133, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa inerente all'idoneità dei concorrenti (possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità).

Con l'inversione procedimentale l'esame della documentazione amministrativa e le relative cause di esclusione sono effettuati con riferimento all'Offerente individuato come "primo in graduatoria".

9 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Ai sensi dell'art. 97, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016 troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse (numero di offerte ammesse pari o superiori a DIECI), il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2 e 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a dieci ma pari o superiori a cinque si procederà ad effettuare il calcolo di cui ai c. 2, 2 bis, ai sensi dell'art. 97 c. 3 bis. In tal caso la Stazione appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto al miglior offerente seppure l'offerta sia risultata sospetta di anomalia all'esito del predetto calcolo, qualora reputi che la stessa, pur sospetta, non presenti elementi specifici di criticità.



Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque la Stazione appaltante potrà procedere comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, c. 6, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016, a valutare la congruità dell'offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP.

Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto automaticamente nella piattaforma SardegnaCAT.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, la Stazione appaltante procederà al sorteggio.

La Stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento la procedura di gara per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.

10 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale, ed è vietata altresì la partecipazione a più di un consorzio stabile.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

L'appalto non ha carattere transfrontaliero certo per la limitata consistenza dell'importo previsto e il luogo in cui verranno fatti i lavori.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

SI RICORDA PRELIMINARMENTE CHE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO CIASCUN COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO MEDESIMO DOVRÀ COMPILARE ED ALLEGARE UN PROPRIO DGUE DISTINTO.

Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett d, g, f, g del D.lgs. n. 50/2016, verranno osservate le disposizioni di cui all'articolo 48 del predetto D.lgs. 50/2016. Alle condizioni di cui all'art. 48, comma 8, del D.lgs n. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) D.lgs. 50/2016 (A.T.I.) e art. 45 comma 2 lett. e) D.lgs. 50/2016 (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti.

Raggruppamenti non ancora costituiti: ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, devono dichiarare a quale concorrente sarà conferito mandato collettivo speciale gratuito con rappresentanza e funzioni di capogruppo; devono assumere l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai GEIE; devono essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento in relazione alle quali è determinata la percentuale del lavoro che ciascun operatore economico intende eseguire.

L'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che hanno firmato l'impegno di cui ai punti precedenti.



Raggruppamenti costituiti prima della presentazione dell'offerta: l'impresa capogruppo/mandataria deve produrre:

- scrittura privata autenticata da un notaio con la quale attesti la costituzione dell'A.T.I. e il conferimento del mandato collettivo speciale irrevocabile all'impresa capogruppo/mandataria dalle altre imprese riunite; l'atto dovrà altresì contenere l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento in relazione alle quali è determinata la percentuale dei lavori che ciascun operatore economico intende eseguire nonché le modalità di liquidazione dei compensi nel caso di aggiudicazione;
- la relativa procura, nelle forme dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 1392 del c.c., attestante il conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo medesima (o copia di essa autenticata).

La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto notarile, redatto in forma pubblica. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o di un consorzio ordinario di concorrenti o GEIE ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora i concorrenti abbiano partecipato alla gara medesima in associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti.

Salvo quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'associazione temporanea o del consorzio ordinario di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in fase di offerta; è vietata l'associazione in partecipazione.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare relativamente a raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari e GEIE, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 48 del D.lgs. n.50/2016.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett b) e c) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla L. n. 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947, n.1577 e successive modificazioni, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. n. 443/1985 e i consorzi stabili), i requisiti di qualificazione devono essere posseduti e comprovati dal consorzio.

Tali consorzi dovranno elencare o produrre l'elenco completo ed aggiornato dei consorzi e delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio.

Sono inoltre tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Al consorzio indicato come esecutore dei lavori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio ad esso consorziato, tale consorzio è tenuto a elencare o produrre l'elenco completo e aggiornato sopra descritto e ad indicare il nominativo delle imprese esecutrici. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa è richiesta la compilazione della dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo di imprese con indicazione delle quote parte di lavori che gli operatori svolgeranno.

11 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono soddisfare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016

inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, c. 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001

aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. n. 68/1999, oltre che ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. i), del D. Lgs. n. 50/2016;

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o Albo delle imprese artigiane, per l'attività oggetto dell'appalto.



REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA/ FINANZIARIA E TECNICO/ORGANIZZATIVA:

attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere come sopra descritti.

Si precisa che qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (nell'Allegato A), attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 207/2010. Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010.

REQUISITI AI SENSI DELL'ART. 47 D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021

per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti effettivi in organico pari o superiore a 50:

ai sensi dell'articolo 47, c. 2, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, produrre al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione dalla gara.

per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti effettivi in organico pari o superiore a 15 ed inferiore a 50 e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006:

ai sensi dell'articolo 47, c. 3, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, dichiarino nell'Allegato A di impegnarsi a consegnare, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, alla Stazione appaltante e contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La mancata osservazione delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR E PNC.

per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti effettivi in organico pari o superiore a 15

ai sensi dell'articolo 47, c. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, dichiarino nell'Allegato A (se ricorre il caso gli allegati A1 e/o A2) di impegnarsi a consegnare, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, alla stazione appaltante e contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. n. 68/1999 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.



La mancata osservazione delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'importo complessivo delle penali non potrà superare complessivamente il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

ai sensi dell'articolo 47, c. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, dichiarino nell'Allegato A di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili all'articolo 17 della L. n. 68/1999.

Si precisa che ai sensi dell'art. 47 c. 9 del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 e s.m.i., le relazioni e i rapporti previsti dai commi 2 (Rapporto periodico sulla situazione del personale), 3 (Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile) e 3 bis (Relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui di cui all'art.17 della L. n. 68/1999) sono oggetto di pubblicazione sul sito della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente".

per tutti gli operatori economici

Dichiarino nell'Allegato A di obbligarsi in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse e strumentali ad assicurare:

- una quota pari al 20% di occupazione giovanile;
- una quota pari al 2% di occupazione femminile (Ai sensi dell'art.47 c. 7 e secondo quanto previsto dalle Linee Guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021, (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 30.

Il mancato adempimento di tale obbligo comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'importo complessivo delle penali non potrà superare complessivamente il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 c. 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o per la parte orizzontale di tipo misto i requisiti di capacità tecnico professionale (SOA) devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40 per cento e la restante



percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10 per cento come previsto dall'articolo 92, c. 2, del D.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 c. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, c. 2, lett. c) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

12 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Il concorrente ausiliato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (plurimo) e l'avvalimento frazionato tra ausiliato ed ausiliario. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai fini dell'ammissione alla gara mediante l'istituto dell'avvalimento, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 2 dell'art. 89 citato.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In ottemperanza all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 2 della Legge n. 55/2019, in caso di imprese che hanno depositato domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, anche ai sensi del sesto comma del Regio decreto n. 267/1942, per partecipare alle procedure di gara è necessario che queste procedano, qualora si trovino nella fase tra il deposito della predetta domanda di concordato e il momento di deposito di decreto di cui all'art. 163 del medesimo Regio decreto, mediante avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare **nel proprio DGUE** la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria, un ulteriore DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, della parte III e della parte IV del DGUE stesso.

Ai sensi dell'art 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016, in caso di avvalimento occorre allegare, alla documentazione di gara, in originale o copia autentica, il contratto, a titolo oneroso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie, da indicare puntualmente nel contratto stesso, per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento, a pena d'esclusione, non potrà contenere clausole che limitino o subordinino l'impegno dell'ausiliaria all'avveramento di condizioni od eventualità (cfr. TAR Torino Sez. II sent. n. 798/2020). Nel contratto dovrà essere contenuta la dichiarazione, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di



cui il concorrente è carente. Tale dichiarazione, qualora fosse incompleta, può essere oggetto di soccorso istruttorio ad esclusiva condizione che la stessa abbia data certa anteriore a quella di scadenza della presentazione dell'offerta (cfr. TAR Lazio – Roma – Sez. III quater sent. n. 13391/2020).

13 SUBAPPALTO

Dovranno essere indicate le parti del lavoro che il concorrente intende, eventualmente, concedere in subappalto. In caso di subappalto la Provincia provvederà, se il subappaltatore è una micro o piccola impresa e in ogni caso su richiesta del subappaltatore, alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

In virtù del comma 13 dell'art. 105 citato, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice l'importo dei lavori:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

A seguito dell'approvazione della legge 108/2021, dal 1° novembre 2021 è stato rimosso ogni limite quantitativo al subappalto. Si ricorda che comunque permane il divieto di cessione dell'appalto di cui all'art. 105, comma 1 del codice, ribadito anche dall'art. 49 c o. 1 del DL 77/2021 che prevede espressamente che a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Detto quanto sopra, per l'affidamento in subappalto dei lavori in questione si prevede quanto segue:

- ***sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 48 del capitolato speciale d'appalto approvato con la deliberazione sopra richiamata di approvazione del progetto esecutivo, la quota sub-appaltabile della categoria prevalente OG1 non può superare il 49,99% del suo importo.***

Ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80; all'atto dell'offerta siano stati indicati (compilando la parte corrispondente del DGUE) i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;

Ai sensi dello stesso art. 105 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 *“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.”*

14 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma SardegnaCAT (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara all'indirizzo, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma SardegnaCAT, all'interno della gara specifica all'indirizzo www.sardegncat.it e sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo internet <https://www.provincia.nuoro.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.



Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la piattaforma SardegnaCAT, mediante l'utilizzo della sezione "Messaggi". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni che verranno effettuate tramite la messaggistica del portale SardegnaCAT, a titolo non esaustivo sono anche quelle inerenti: all'aggiudicazione; all'esclusione; alla decisione di non aggiudicare l'appalto; alle sedute di gara; all'attivazione del soccorso istruttorio; alla richiesta di integrazioni e/o delucidazioni; ai verbali di gara; alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.

A tal fine, l'operatore economico dichiara di accettare che tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di gara vengano effettuate tramite la suddetta modalità, eleggendo domicilio digitale speciale presso la stessa piattaforma SardegnaCAT.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.

15 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il **termine perentorio del 20.07.2023 alle ore 23:00 indicato nella RDO**, sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale "SardegnaCAT", tramite il sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l'accesso.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel presente bando e disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché le Regole per l'accesso e l'utilizzo del sistema SardegnaCAT (Manuali d'uso).

Le disposizioni dei suddetti manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

L'offerta e tutta la documentazione richiesta deve essere sottoscritta ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, come di seguito indicato:

- ✓ dal concorrente che partecipa in forma singola;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- ✓ nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.



- ✓ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- L'offerta e tutta la documentazione richiesta sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Nel caso di raggruppamenti i documenti per la partecipazione devono essere inviati dalla capogruppo/mandataria, pertanto per la partecipazione alla procedura informatizzata nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di interesse economico, è sufficiente la registrazione del solo operatore economico con ruolo di mandatario/capogruppo. In tal caso, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle di tale operatore.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte sul sistema SardegnaCAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.

16 DOCUMENTAZIONE DI GARA.

La documentazione di gara è composta dai seguenti elaborati:

- ✓ Bando e Disciplinare di gara
- ✓ Istanza e Dichiarazioni (Allegati A, A1, A2, A3)
- ✓ (eventuale) Procura
- ✓ DGUE (Allegato B)
- ✓ Patto di Integrità (Allegato C)
- ✓ Offerta economica (Allegato D)
- ✓ Attestazione imposta di bollo (Allegato E)
- ✓ Garanzia provvisoria
- ✓ (eventuale) Certificazioni di riduzione della garanzia
- ✓ Ricevuta di pagamento del contributo ANAC
- ✓ PASSoe
- ✓ (eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati
- ✓ (eventuale) Documentazione in caso di avvalimento
- ✓ (eventuale) Rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46, c. 2, D. Lgs. n. 198/2006

Progetto esecutivo disponibile al seguente link: <https://www.provincia.nuoro.it/index.php/ente/atti/list/2>
in corrispondenza della Deliberazione n. 107 del 13/06/2023

La documentazione di gara è visionabile sui seguenti siti internet:

Sito internet della Stazione appaltante <https://www.provincia.nuoro.it>

Piattaforma e-procurement SardegnaCAT: <https://www.sardegncat.it>

17 DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA

L'offerta è composta da due buste virtuali:

“Busta di Qualifica” – Documentazione Amministrativa

“Busta Economica” – Offerta economica



17.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DI QUALIFICA)

La sezione denominata “Busta di Qualifica” dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione amministrativa di seguito elencata:

17.1.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI PER AMMISSIONE ALLA GARA

L'operatore economico, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, dovrà presentare istanza di partecipazione e rendere tutte le dichiarazioni, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui agli allegati seguito indicati:

- ✓ Allegato A in caso di concorrente singolo o di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- ✓ Allegato A1 e A2 in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti.
- ✓ Allegato A3 in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento.

17.1.2 (EVENTUALE) PROCURA

Nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura, attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni di cui al presente disciplinare oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

17.1.3 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno dichiarare i requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale utilizzando il modello di formulario DGUE ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 (Allegato B) predisposto dalla Stazione appaltante.

Il documento, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, dovrà essere presentato in formato elettronico (PDF), o comunque in un formato che ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e delle rispettive regole tecniche emanate dall'Agenzia Italia Digitale (AGID) garantisca le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo dei dati e del contenuto e della sua struttura. A tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto del documento.

Non sono ammesse scansioni del documento DGUE.

Tale documento deve essere compilato e inoltrato in formato pdf nel rispetto delle seguenti disposizioni:

regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

In caso di mancato ricorso al modello di DGUE allegato B il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

1. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

1. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
2. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega la documentazione richiesta

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

1. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare;
2. La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.
3. L'indicazione del nominativo dei soggetti che devono rendere la dichiarazione di cui all'art. 80 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 è inserita nell'allegato A
4. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, c. 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 anche per conto dei soggetti elencati al c. 3 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, c. 1, 2 e 5, lett. l), del D. Lgs. n. 50/2016, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
5. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, c. 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
6. Nel caso di impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. b), e dell'art. 110, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), indica nell'Allegato A gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

1. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al presente disciplinare.
2. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

17.1.4 PATTO D'INTEGRITÀ

L'operatore economico deve allegare il Patto di integrità (Allegato C), sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto.



La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, c. 17 della L. n. 190/2012.

In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto di integrità deve essere sottoscritto da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato.

17.1.5 ATTESTAZIONE IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Pertanto, il concorrente attesta l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo tramite, alternativamente, le seguenti modalità:

allegando copia scansionata o virtuale del Mod. F24 che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo, inerente la domanda di partecipazione, pari a € 16,00.

Oppure

allegando attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico, rilasciato dall'intermediario, caricata a sistema e firmata digitalmente, come da modello Allegato E allegato. Si rammenta che il contrassegno dovrà essere debitamente annullato.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

17.1.6 GARANZIA PROVVISORIA

Trattandosi di affidamento tramite procedura ordinaria e non di affidamento tramite le modalità individuate all'art. 1 del D.L. n. 76/2020, come convertito con la L. n. 120/2020, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere corredata da:

- ✓ Una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, di € **4.576,00** pari al 2% dell'importo a base di gara;
- ✓ Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. n.159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, c. 1 del D. Lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento tramite PAGO PA.



c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, al solo consorzio;
- essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 settembre 2022 n.193;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico in una delle seguenti forme:

- ✓ documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ✓ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, c. 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005;
- ✓ duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23bis del D. Lgs. n. 82/2005;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 si ottiene:

- ✓ in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. n. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- ✓ per i consorzi di cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, se il Consorzio ha dichiarato



in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione efficace.

17.1.7 (EVENTUALE) CERTIFICAZIONI PER RIDUZIONE GARANZIA

L'operatore economico che volesse usufruire del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria ai sensi all'art. 93 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà dimostrare il possesso delle certificazioni allegando copia conforme all'originale delle stesse.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle condizioni di cui al precedente paragrafo.

17.1.8 RICEVUTA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo quale quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 1, c. 65 e 67, della L. n. 266/2005 pari a € 18,00 (calcolato sull'importo comprensivo delle opzioni di complessivi € 188.154,22).

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve fare pervenire attraverso il sistema, copia della ricevuta del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, c. 67 della L. n. 266/2005.

In caso di Raggruppamenti o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi il versamento è unico ed eseguito dalla capogruppo.



17.1.9 DOCUMENTO PASSOE

Al fine di poter permettere l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura, attraverso il sistema FVOE ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, c. 2, e art. 216, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico dovrà generare, firmare digitalmente ed allegare alla documentazione amministrativa il codice PASSoe (contenente l'indicazione della eventuale ditta mandante/esecutrice o ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento).

La procedura prevede modalità differenziate in caso di partecipazione singola, raggruppata o consorziata pertanto si rimanda alla sezione Manuali, Formazione e FAQ dedicate al sistema FVOE presenti sul sito dell'A.N.A.C.

17.1.10 (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI (RTI – CONSORZI – GEIE)

Per ciascuna delle imprese mandanti e/o imprese esecutrici del contratto indicate nell'allegato A, dovrà essere prodotta la seguente documentazione sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal legale rappresentante o procuratore:

- ✓ Dichiarazioni della impresa mandante/esecutrice, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di cui all'Allegato A2, inclusa la Dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate
- ✓ Allegato A con l'indicazione del ruolo e le restanti dichiarazioni correlate PNRR;
- ✓ DGUE (Allegato B)
- ✓ Patto d'integrità (Allegato C)
- ✓ (Eventuale) rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, Decreto legislativo n. 198/ 2006.

Inoltre:

N.B. Il PASSoe richiesto dalla impresa mandataria dovrà contenere l'indicazione della/e impresa/e mandante/esecutrice)

Inoltre dovrà essere prodotta, a seconda del caso che ricorre, la seguente documentazione:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

Atto costitutivo e/o statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

Atto costitutivo e/o statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- ✓ Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;



- ✓ Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- ✓ Dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica.

- ✓ Copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- ✓ Dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

In caso di RTI costituito:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

(o in alternativa)

In caso di RTI costituendo:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

le parti dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

17.1.11 (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna Impresa ausiliaria, allega la seguente documentazione sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal legale rappresentante o procuratore:

1. Dichiarazioni della impresa ausiliaria di cui all'Allegato A3 che contiene tra le altre le seguenti:
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 con la quale quest'ultima si



obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
2. DGUE (Allegato B), in formato elettronico (PDF), contenente le informazioni di cui alla Parte II sezione A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, ed alla parte VI.
 3. Patto di integrità (Allegato C)
 4. Originale o copia autentica del contratto di avvalimento dagli operatori coinvolti, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie.

Ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto, A PENA DI NULLITA', deve essere a carattere oneroso e contenere, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (l'indicazione generica delle risorse e mezzi è causa di esclusione dalla gara).

Il contratto di avvalimento deve dettagliare in modo determinato e specifico i mezzi e le risorse con cui si concretizza l'avvalimento, che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in:

- indicazione di mezzi e/o attrezzature;
- indicazione di personale anche specializzato, e/o tecnici o aziendali;
- prassi e altri elementi o procedure aziendali qualificanti;
- programma di formazione del personale;
- percorsi di tutoring con visite e ispezioni periodiche;
- ogni altro elemento idoneo ad avvalorare trasferimenti di esperienze.

Potranno quindi essere indicati, nel contratto di avvalimento, nominativo di personale specializzato o targhe di veicoli, mezzi d'opera e attrezzature, che in modo specifico, saranno messi a disposizione dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

È necessario che le indicazioni siano quanto più circostanziate possibili, evitando citazioni generiche, come, ad esempio, la messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale.

Massima attenzione, in relazione alla stesura di un contratto di avvalimento, dovrà essere posta nell'indicare con precisione gli strumenti attraverso i quali l'impresa ausiliaria fornirà il proprio concreto apporto nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

N.B. Il PASSoe della impresa ausiliata dovrà contenere l'indicazione della/e impresa/e ausiliaria/e).

17.1.12 (EVENTUALE) RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 46, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO N. 198/ 2006

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 50 devono allegare, a pena di esclusione, copia conforme dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

17.2 OFFERTA ECONOMICA

Nella busta virtuale “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione:

La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, in lingua italiana, formulata preferibilmente sul modello **Allegato D) – “Offerta economica”** – allegato al presente bando di gara, contenente l'indicazione, in cifre e in lettere, della percentuale di ribasso sull'importo a misura del lavoro posto a base di gara.



Analoga percentuale di ribasso dovrà essere riportata sull'apposita sezione presente nell'applicativo telematico di Sardegna CAT.

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, nonché in caso di discordanza con quanto indicato dall'Operatore sul portale di Sardegna CAT, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Ente appaltante.

L'offerta economica di cui all' Allegato D) dovrà altresì contenere, a pena di esclusione:

- **l'indicazione in cifre e in lettere dell'importo dei costi di sicurezza aziendale come descritti nell'apposito paragrafo del presente disciplinare;**
- **l'indicazione in cifre e in lettere dell'importo del proprio costo della manodopera per l'esecuzione del lavoro in descrizione.**

La Stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016.

Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura da inserire nella busta A - qualifica. **La mancanza della sottoscrizione comporterà la nullità dell'offerta data l'inattribuibilità della stessa.** Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i.

VALIDITÀ OFFERTA: I partecipanti saranno vincolati alla propria offerta per un periodo di giorni 180 (centottanta) dalla data di apertura delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si procederà alla proposta di aggiudicazione purché sia stata presentata almeno una offerta valida.

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione. L'offerta è altresì nulla in tutti i casi in cui tale sanzione è espressamente prevista dal presente bando o ai sensi di legge

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara ovvero condizionate e quelle espresse in modo indeterminato, parziale o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura.

18 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE

Le operazioni della gara, si svolgeranno attraverso videoconferenza su piattaforma telematica messa a disposizione dei partecipanti tramite messaggistica sul portale di Sardegna CAT.

La prima seduta di gara si terrà il 24.07.2023 alle ore 9:30.

Gli operatori che hanno presentato offerta, prima della predetta seduta riceveranno le istruzioni per richiedere di assistere alle operazioni di gara mediante apposito messaggio attraverso la funzionalità messaggistica della piattaforma SardegnaCAT.

Le successive sedute di gara saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della piattaforma SardegnaCAT.

Ai sensi dell'art. 1, c. 3, della L. n. 55/2019 come modificato dall'art. 8, c. 7, D.L. n. 76 del 2020, come convertito con la L. n. 120/2020, si applica l'art. 133, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016 (*inversione procedimentale*) e, pertanto, si procederà all'esame delle offerte prima della verifica della documentazione amministrativa inerente all'idoneità dei concorrenti (possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità) essendo rinviato l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella Busta di Qualifica all'esito dell'esame delle Offerte e alla formazione della graduatoria.

In ragione del mancato adeguamento della Piattaforma telematica allo svolgimento delle operazioni con



inversione procedimentale, introdotta dalla L. n. 55 del 2019, si precisa e si rende noto che il responsabile del procedimento di gara, nella prima seduta pubblica, procederà e ad effettuare le seguenti operazioni:

1. apertura della sezione della piattaforma “Busta di qualifica”, verificare la ricezione delle offerte collocate sulla piattaforma e a verificare eventuali violazioni del divieto di partecipazione plurima se rilevabile direttamente dall’elenco degli operatori economici ivi presenti in tale fase di avvio;
2. congelare la sezione della piattaforma “Busta di qualifica” senza analizzarne i contenuti e senza verificarne le autodichiarazioni e ad assegnare a tutti i concorrenti lo stato di “ammesso”, al solo fine di poter accedere alla sezione busta “Offerta economica”.

Le predette ammissioni sono efficaci, pertanto i relativi Offerenti concorrono nelle successive fasi di apertura e esame delle offerte economiche e sono virtuali non costituendo presupposto giuridico valido ai fini dell’eventuale aggiudicazione, in quanto subordinate alle verifiche dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di partecipazione;

3. apertura ed esame delle offerte economiche ed alle eventuali esclusioni;
4. individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, c. 2 o 2bis del D. Lgs. n. 50/2016 tramite il calcolo effettuato automaticamente dalla piattaforma SardegnaCAT, a condizione che le offerte ammesse siano almeno pari a 5;
5. esclusione automatica delle offerte anomale che superano la predetta soglia di anomalia a condizione che le offerte ammesse siano almeno pari a DIECI e alla formulazione della graduatoria delle offerte non anomale;
6. individuare l’Offerente «primo in graduatoria» da intendersi come colui che ha presentato la miglior offerta non risultata anomala o primo classificato in senso assoluto se le offerte sono inferiori a dieci e non viene pertanto applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale;
7. esame della documentazione amministrativa dell’operatore primo classificato in graduatoria mediante apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa onde verificare che non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità richiesti. Sulla base dell’esito della verifica della documentazione amministrativa, si procederà, eventualmente, ad attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016;
8. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
9. rimettere il verbale al R.U.P. per gli adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3, di attuazione del codice, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora, a seguito della verifica dei requisiti, il concorrente miglior offerente risultasse privo di uno dei requisiti di partecipazione si procederà all’esclusione e a verificare la documentazione amministrativa del concorrente che segue nella graduatoria, senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia. Un esito positivo di tale verifica comporterà l’aggiudicazione della gara a quest’ultimo soggetto.

19 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016. Pertanto, tale istituto troverà applicazione in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel caso, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i



soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

La mancanza della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto per le categorie scorporate a qualificazione obbligatoria (cd. subappalto "necessario" o "qualificatorio") non può essere sanata facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

20 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (SISTEMA FVOE)

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, ai sensi dell'art. 81, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e della citata Delibera ANAC verrà effettuata sull'operatore economico aggiudicatario attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Rimane in facoltà della Stazione appaltante integrare tali verifiche con richiesta agli enti competenti, ove il sistema FVOE presenti interruzioni o malfunzionamenti.

Nell'ipotesi di verifica di requisiti non disponibili nel sistema FVOE e i cui contenuti non sono detenuti da altre Pubbliche amministrazioni, l'Operatore economico sarà invitato a produrre, ai sensi dell'art. 85 c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui al presente Disciplinare, entro il termine massimo di 10 giorni, i documenti richiesti. L'amministrazione aggiudicatrice può, altresì, esigere rapporti, certificazioni ed altri mezzi di prova dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora in fase di verifica del possesso dei requisiti tramite il sistema FVOE, il concorrente miglior offerente risultasse privo di uno dei requisiti di partecipazione la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato all'esito positivo delle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

21 STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora ne ricorra il caso, la stipulazione del contratto sarà subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 c. 4-bis e 89 e dall'art. 92 c. 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, c. 2 e 3 D. Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, c. 4 del D. Lgs. n. 159/2011.

Si applica il termine dilatorio (stand still) di cui all'art. 32, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016, pertanto il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio della comunicazione di aggiudicazione.

La stipula del contratto dovrà avere luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 2 c.1 del D.L. n. 76 del 2020, come convertito con la L. n. 120/2020, la



mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. In tale ipotesi la Stazione appaltante provvederà altresì ad incamerare la cauzione provvisoria ed è in ogni caso fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Le spese contrattuali stimate indicativamente in € **1.500,00, salvo conguaglio**, sono a totale carico dell'appaltatore, ivi comprese le spese di bollo, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltatore.

In caso di affidamento, a pena di revoca dello stesso, l'impresa appaltatrice dovrà presentare, prima della stipula del contratto, o prima dell'eventuale sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione d'urgenza, una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

Alla cauzione definitiva si applicano gli incrementi e le riduzioni previste dall'art. 103 e 93 c. 7 del citato decreto.

22 COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL'IMPRESA

L'aggiudicatario deve prestare una polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i contenuti previsti dal c. 7 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (C.A.R.) come di seguito indicato:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso

partita 2) per le opere preesistenti: € 100.000,00

partita 3) per demolizioni e sgomberi € 50.000,00

La polizza deve, altresì, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurata non inferiore a € 1.000.000,00.

Si precisa che tutte le garanzie sopra descritte devono essere conformi agli schemi tipo approvati con DM Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 settembre 2022 n. 193.

23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo <https://www.provincia.nuoro.it/index.php> nonché visionabile e scaricabile mediante accesso diretto al seguente link:

<https://www.provincia.nuoro.it/info/privacy>.

Titolare del trattamento è: L'Amministratore Straordinario in qualità di rappresentante legale della Provincia di Nuoro.

Responsabile del trattamento è: L'ing. Fabrizia Sanna in qualità di Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo.

Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) è: la Società PRIVACYCERT LOMBARDIA Srl. Ref. Dott. Massimo Zampetti Contatti: Mail: info@privacycontrol.it; PEC: lobbardia@pec.privacycert.it; tel. 035/4139494.

I dati di contatto del Responsabile Della Protezione sono reperibili sul sito internet della Provincia di Nuoro.



24 ACCESSO AGLI ATTI

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, fatte salve le disposizioni in materia di accesso di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i, nonché quanto sancito all'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di RTI, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

25 RICORSI ED ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Nuoro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ricorso giurisdizionale ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 e dell'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016. Organo giurisdizionale competente: T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070/679751 – fax 070/67975230.

3.1 ULTERIORI INFORMAZIONI

La Stazione appaltante e la Regione Autonoma della Sardegna sono esonerate da ogni responsabilità relativa a eventuali malfunzionamenti o difetti della piattaforma SardegnaCAT, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l'utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di gara telematica approntato dalla Regione stessa.

Conseguentemente la Provincia di Nuoro e la Regione Autonoma della Sardegna saranno tenute indenni da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da parte dei concorrenti derivante dall'utilizzo del sistema informatico.

La partecipazione alla gara non ha natura di proposta contrattuale, per cui la Stazione appaltante non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. In ogni caso, i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.

I corrispettivi saranno pagati secondo le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto (art 30 del Capitolato).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e i pagamenti all'obbligo della fatturazione elettronica.

I corrispettivi saranno pagati secondo le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto.

L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni decorrente dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione appaltante. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art.32 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione dovrà intendersi immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria che garantirà l'esecuzione dei lavori, ma non per la Stazione appaltante sino a quando gli atti di gara non saranno approvati dagli organi competenti e saranno verificati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la sottoscrizione dei contratti.

Nei casi di cui all'art. 110 c.1 del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di



traduzione giurata.

Modello	Descrizione
Allegato A	Istanza di partecipazione e dichiarazioni concorrente singolo
Allegato A1	Istanza di partecipazione e dichiarazioni capogruppo
Allegato A2	Dichiarazioni mandanti/esecutrici
Allegato A3	Dichiarazioni ausiliaria
Allegato B	Documento di gara unico europeo (DGUE)
Allegato C	Patto d'integrità
Allegato D	Offerta economica
Allegato E	Modulo attestazione imposta di bollo

IL RUP

Ing. Gianmario Garau

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Ing. Fabrizia Sanna